



## COMUNICATO STAMPA n. 52/26

Lussemburgo, 16 aprile 2026

Sentenza della Corte nella causa C-519/24 | Nitrogénművek

### **Una normativa nazionale che neutralizza l'effetto compensativo delle quote di emissioni di CO<sub>2</sub> assegnate gratuitamente è contraria agli obiettivi della direttiva sul sistema per lo scambio di quote**

*L'imposta ungherese sulle quote di emissioni di CO<sub>2</sub> sembra contraria al diritto dell'Unione, ma spetta al giudice nazionale verificarlo*

Nel 2023, nel contesto dello stato di crisi dichiarato dalle autorità ungheresi a causa della guerra in Ucraina, l'Ungheria ha istituito un'imposta sulle quote di emissioni di CO<sub>2</sub> <sup>1</sup> a carico degli operatori che beneficiano di un'assegnazione gratuita significativa di quote di emissioni di gas a effetto serra <sup>2</sup>.

L'obiettivo principale della direttiva sul sistema per lo scambio delle quote <sup>3</sup> è quello di ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas a effetto serra, garantendo nello stesso tempo la salvaguardia dello sviluppo economico e dell'occupazione, nonché quella dell'integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza. L'assegnazione gratuita di quote di emissioni ha lo scopo di evitare una perdita di competitività dei settori industriali dell'Unione e la «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» <sup>4</sup>. La direttiva incoraggia la riduzione delle emissioni basandosi sul valore economico delle quote per incentivare le imprese a diminuire le loro emissioni. A tal fine, essa istituisce l'EU ETS <sup>5</sup>, che consente alle imprese di utilizzare o di vendere le loro quote al prezzo di mercato.

La Nitrogénművek, una società per azioni ungherese attiva nel settore della produzione di concimi, contesta dinanzi ai giudici ungheresi la compatibilità di tale imposta con la normativa dell'Unione. Chiamata a pronunciarsi sulla controversia, la Corte di Veszprém (Ungheria) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti a tale imposta.

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che **la direttiva osta a tale imposta qualora essa neutralizzi l'effetto compensativo dell'assegnazione gratuita delle quote e sia in contrasto con gli obiettivi di preservare la competitività ed evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**, circostanza che deve essere verificata dal giudice nazionale.

Essa ricorda che, al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, le norme relative all'assegnazione gratuita di quote sono pienamente armonizzate a livello dell'Unione su base settoriale. Gli Stati membri possono adottare **misure di natura fiscale** atte a incidere sulle implicazioni economiche delle quote, a condizione che non pregiudichino gli obiettivi della direttiva. Per garantire il corretto funzionamento dell'EU ETS, una misura nazionale di questo tipo **non può diminuire l'incentivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra** al punto da eliminarlo completamente.

**Ebbene, un'imposta sulle quote gratuite priva gli operatori dell'incentivo a investire in misure di riduzione fino a concorrenza dell'importo dell'imposta dovuta.** Tale imposta **elimina** inoltre **una parte sostanziale del valore economico delle quote di emissioni** e **vanifica i meccanismi di incentivazione** sui quali si basa il sistema per lo scambio delle quote. Essa elimina così gli incentivi destinati a promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> L'imposta ammonta a 36 euro per tonnellata di emissioni annue del gestore.

<sup>2</sup> L'imposta si applica ai gestori che soddisfano due condizioni cumulative: la media annua delle loro emissioni verificate di CO<sub>2</sub> nei tre anni precedenti l'anno di riferimento ha superato le 25 000 tonnellate ed essi hanno ricevuto, nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, un'assegnazione gratuita di quote corrispondente, come minimo, al 50% della media delle loro emissioni totali verificate di [CO<sub>2</sub>] dei tre anni precedenti l'anno che precede l'anno di riferimento.

<sup>3</sup> [Direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814.

<sup>4</sup> Ossia il fenomeno della delocalizzazione della produzione.

<sup>5</sup> Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.